

**OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI  
BOLOGNA**

**CONVEGNO 2 DICEMBRE 2010**

*Teatro Duse di Bologna*

***Criteria Convenzionali di Valutazione  
e Liquidazione del Danno alla Persona***

*Le tabelle di liquidazione dei danni adottate dalla III° Sezione  
del Tribunale di Bologna.*

*La nuova ordinanza standard con i quesiti al CTU medico-legale  
approvata dall'osservatorio.*

**Programma:**

Ore 15.30/18.30

- Introduzione e moderazione:  
**Avv. Alessandro Lovato** – Vice Segretario Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna
- Relatori:  
**Dott. Elisabetta Candidi Tommasi** – Presidente f.f. III° Sezione Civile Tribunale di Bologna  
**Avv. Francesca Palumbi** – Foro di Bologna
- Interventi programmati:  
**Dott. Maurizio Marchesini** – Giudice Sezione Lavoro Tribunale di Bologna  
**Prof. Avv. Flavio Peccenini** – Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna  
**Prof. Benedetto Vergari** – Consigliere Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale
- Dibattito

**QUESITO AL C.T.U. SPECIALISTA IN MEDICINA LEGALE  
ai fini della quantificazione del danno alla persona**

Esaminati gli atti di causa, visitato il periziando, espletati sotto il suo controllo tutte le indagini ed accertamenti clinici anche specialistici ritenuti opportuni

**IL C.T.U.**

- 1) **LESIONI**: verifichi se il periziando abbia riportato lesioni nel sinistro per cui è causa, descrivendone in caso affermativo la natura, l'entità e l'evoluzione, verificando anche l'eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione.
- 2) **NESSO DI CAUSALITÀ**: verifichi la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate ed il sinistro per cui è causa.
- 3) **INVALIDITÀ TEMPORANEA**: ne determini la durata conseguente al sinistro, differenziando la inabilità temporanea lavorativa dal danno biologico temporaneo totale e/o parziale; inoltre dica se ricorrano in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, descrivendole in caso di risposta positiva.
- 4) **DANNO BIOLOGICO PERMANENTE**: accerti la sussistenza di postumi permanenti ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le menomazioni anatomiche, funzionali e dinamico-relazionali e valutandone la negativa incidenza percentuale sulla integrità psico-fisica sulla base della tabella allegata al D.M. 3-7-03 per le micropermanenti e allegata ai lavori della Commissione D.M. 26-5-04 per la macropermanenti; specifichi i motivi della percentuale scelta nell'ambito della eventuale prevista forbice; segnali e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, ma solamente se comportano tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità.
- 5) **CAPACITÀ LAVORATIVA**: accerti la eventuale negativa incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa del periziando, valutandola percentualmente in caso di risposta positiva, tenendo presente l'effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata, nonché quelle diverse compatibili con la sua età, le sue condizioni psico-fisiche pregresse, le sue attitudini professionali
- 6) **ASSISTENZA**: ove ricorrano condizioni di non autosufficienza, verifichi e descriva la eventuale necessità di assistenza dal punto di vista sia qualitativo che quantificatorio del tempo da considerarsi congruo.
- 7) **SPESE MEDICHE E SANITARIE**: verifichi la riferibilità e la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e documentate, determinandone il complessivo ammontare e determinando anche l'entità di quelle prevedibilmente ancora da sostenere.
- 8) **(quesito da considerare solo se completato dal Giudice) COMPONENTE DINAMICO-RELAZIONALE SPECIFICA**: premesso che il periziando ha allegato che \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ accerti l'eventuale incidenza delle lesioni su questo specifico aspetto dinamico-relazionale.

Al c.t.u. viene concesso per predisporre il proprio elaborato il termine di giorni \_\_\_\_\_ dall'inizio delle operazioni peritali che viene fissato in data \_\_\_\_\_ presso il suo studio in \_\_\_\_\_; quindi il c.t.u. viene onerato di trasmettere copia del proprio elaborato ai c.t.p., i quali avranno da quel momento il termine di giorni \_\_\_\_\_ per le eventuali loro osservazioni, da trasmettere solo al c.t.u., il quale a sua volta avrà l'ulteriore termine di giorni \_\_\_\_\_ per il deposito in cancelleria dell'elaborato di cui sopra, delle osservazioni dei c.t.p. e di una sintetica valutazione delle stesse.

***Relatore - Dott. Maurizio Marchesini***

***(Giudice Sezione Lavoro Tribunale di Bologna)***

Buonasera a tutti.

Io ho partecipato ai lavori di questa sottocommissione dell'Osservatorio ed ho dato il mio contributo all'elaborazione del modello generale di quesito al CTU, e conseguentemente non tratterò gli argomenti già sviluppati ed illustrati dai relatori che mi hanno preceduto, ed illustrerò brevemente le applicazioni di tali problematiche, alla Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna.

La Sezione Lavoro, nel corso di questi ultimi anni, ha applicato prevalentemente le tabelle di risarcimento elaborate dal Tribunale di Milano, o in alcuni casi, le tabelle di risarcimento elaborate dal Tribunale di Bologna, che peraltro portavano valori di liquidazione del danno molto simili a quelle del Tribunale di Milano, con la conseguenza che da diversi anni, i parametri di liquidazione sono sostanzialmente omogenei.

Dopo la nota sentenza delle Sezioni Unite che ha ridefinito le problematiche del risarcimento del danno alla persona, vi è stato un momento di iniziale incertezza, poiché nella precedente applicazione si era soliti liquidare inizialmente il danno biologico e successivamente il danno morale, quest'ultimo come percentuale del danno biologico.

Il nuovo approccio introdotto dalla sentenza delle Sezioni Unite, comporta invece una liquidazione unitaria del danno alla persona, globalmente inteso, seppure composto nel suo unicum concettuale, da una componente di sofferenza morale o più propriamente sofferenza soggettiva.

Le controversie in cui si pongono tali problematiche, sono peraltro minima del complessivo contenzioso giuslavoristico, anche se si tratta di situazioni rilevanti sotto l'aspetto dei contenuti economico sociali.

La maggior parte infatti delle controversie trattate alla Sezione Lavoro, hanno

ad oggetto invalidità ed inabilità la cui quantificazione è regolata da leggi speciali che disciplinano con una certa analiticità, le quantificazioni della percentuale di invalidità o di danno, conseguenti alle specifiche malattie o menomazioni, e per le quali non trovano applicazione le tabelle di liquidazione del danno elaborate in campo civilistico.

Le controversie di competenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, in cui trovano applicazione le tabelle di quantificazione e liquidazione elaborate del danno civile elaborate dalla dottrina e giurisprudenza Civilista, possono suddividersi ed articolarsi in tre distinte tipologie.

Il filone principale è costituito dalle malattie professionali e dagli infortuni sul lavoro, in cui sia riscontrabile una colpa del datore di lavoro nella causazione della malattia o dell'infortunio.

Filoni quantitativamente minori per numero di controversie, riguardano poi il danno da demansionamento, ed il danno cosiddetto da mobbing.

Infatti, dalle condotte di demansionamento e di mobbing, deriva sovente oltre ad un danno professionale, anche un danno biologico.

Come ho già detto, si tratta di filoni di controversie molto limitate sotto il profilo numerico.

In particolare sono numericamente pochi i casi in cui il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, abbia riconosciuto l'esistenza di una condotta qualificabile tecnicamente come mobbing, liquidando il danno conseguente.

Questo avviene poiché l'elaborazione giurisprudenziale di questa particolare figura di illecito civile, ha portato a ritenere la sussistenza di un comportamento qualificabile tecnicamente come "mobbing", solo in presenza di una reiterazione plurima di condotte vessatorie, aventi una rilevante valenza aggressiva, unificate da un intento unitario, da parte dell'agente o degli agenti.

Con la conseguenza che la nozione di tecnico giuridica di "mobbing", diverge

profondamente dalla nozione comune ed atecnica, che di tale condotta ha la generalità dei consociati, compresi i mass media, che non si occupano del fenomeno sotto l'aspetto giuridico, e sono portati a qualificare impropriamente come "mobbing", comportamenti discontinui ed episodici, privi di intento unitario, e spesso privi di gravità intrinseca, sotto il profilo dell'aggressione a beni costituzionalmente rilevanti.

Così, nel linguaggio comune sono diventati "mobbing", condotte di gravità intrinseca modesta, che sono spesso espressione della maleducazione e delle difficoltà caratteriali dell'agente, vissuti come aggressioni nell'ambito di una particolare sensibilità o fragilità del soggetto che lamenta la condotta vessatoria altrui.

Il filone principale, che è quello delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro nella cui determinazione interviene un fattore di colpa del datore di lavoro, presenta alcune peculiarità.

In particolare, nella quasi totalità dei casi portati alla conoscenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, è già intervenuta una liquidazione parziale del danno biologico subito dal soggetto danneggiato, ossia dal lavoratore.

Tale liquidazione viene operata dall'Inail, secondo i nuovi criteri stabiliti dalla legge N°38 del 2000.

In tali casi quindi, l'INAIL ha già liquidato un danno alla persona, che la stessa legge definisce come danno "biologico".

Peraltro, tale "danno biologico" secondo l'interpretazione assolutamente prevalente della dottrina e giurisprudenza giuslavoristica, ha natura patrimoniale in senso stretto, ossia non comprende nessuna delle componenti del danno non patrimoniale, ed in particolare nessuna delle componenti del c.d. danno morale o del danno da sofferenza morale, e nessuna delle componenti della c.d. personalizzazione del danno da sofferenza.

Questo comporta che nelle controversie in cui venga riconosciuta la sussistenza di una colpa del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio fonte di danno, e l'infortunato citi direttamente in giudizio il datore di lavoro per ottenere il conseguente risarcimento, il danno liquidabile non sarà rapportabile all'intero danno civilistico, bensì al solo danno cd "differenziale".

Tale danno viene in concreto determinato partendo dal danno civilistico, liquidato secondo le ordinarie tabelle del Tribunale di Milano, e sottraendo quanto già liquidato dall'INAIL a titolo di risarcimento del danno biologico.

Sul punto, alcuni orientamenti minoritari avevano ritenuto che il danno come determinato e liquidato dall'Inail, secondo i parametri della Legge N°38 del 2000, esaurisse l'intero danno risarcibile al soggetto danneggiato.

Tali tesi non hanno peraltro trovato seguito, ed attualmente possono ritenersi completamente superate.

Si trattava peraltro di interpretazioni che avrebbero comportato dei gravi ed evidenti profili di incostituzionalità della norma, innanzitutto sotto l'aspetto della violazione del principio costituzionale di uguaglianza.

Infatti, tale interpretazione avrebbe comportato un'ingiustificata limitazione del diritto al risarcimento del danno, per i soggetti danneggiati durante lo svolgimento di un'attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente, rispetto ai soggetti danneggiati in ambiti e situazioni non lavorative.

I primi infatti non avrebbero avuto diritto al ristoro di alcun danno diverso dal danno meramente patrimoniale, mentre i secondi sarebbero stati risarciti anche della componente inerente la sofferenza soggettiva.

Concludo con un breve cenno, nell'ambito della generale problematica del danno non patrimoniale, al c.d. "danno esistenziale".

Si tratta di una categoria di danno sulla quale esistono in dottrina ed in giurisprudenza, opinioni ed impostazioni molto contrastanti, alcune delle quali

negano l'esistenza e la conseguente risarcibilità di tale categoria di danno.

Secondo mè tale contrapposizione, non ha ragione di essere, e nasce da un'errata impostazione complessiva della problematica.

Infatti, ciò che rileva è soltanto il danno effettivamente e globalmente subito dal soggetto danneggiato, danno che deve essere liquidato in tutti i suoi elementi fattuali che lo compongono, a prescindere dalla denominazione degli stessi.

Ne consegue che, a prescindere dalla definizione teorica utilizzata dall'operatore del diritto, se un determinato elemento costitutivo del danno, è già stato liquidato, non potrà poi essere nuovamente considerato il medesimo fatto costitutivo, semplicemente chiamandolo con un nome diverso, per quanto suggestivo.

Dico questo perché con estrema frequenza, nelle controversie che hanno ad oggetto un risarcimento del danno alla persona, conseguente a fatto illecito, si assiste ad una superfetazione di danni richiesti, a cui non corrispondono altrettanti e diversi elementi fattuali costitutivi del danno.

In buona sostanza, il medesimo elemento costitutivo di danno, già utilizzato per chiedere ad esempio il risarcimento del danno morale, viene poi utilizzato automaticamente per chiedere a cascata, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione, la personalizzazione e così via, con una semplice ridenominazione del danno, senza che mutino quelli che sono gli elementi fattuali costitutivi.

Una volta che il Giudice abbia considerato un elemento fattuale costitutivo del danno, e lo abbia valutato e liquidato, quell'elemento non potrà essere utilizzato una seconda volta per liquidare un'ulteriore somma, semplicemente cambiando la denominazione del danno.

E mi spiego con un esempio, al fine di non essere frainteso.

Ovviamente si tratta di un esempio tratto da un caso reale, oggetto di una controversia già definita.

Un soggetto che definiamo come Tizio, ha subito un demansionamento ad opera del datore di lavoro.

Tale demansionamento viene provato in corso di causa, e viene provata a mezzo di CTU medico legale, l'esistenza di un danno psicologico conseguente al demansionamento, danno che pur esistente non ha raggiunto la gravità sufficiente a determinare un danno biologico, neppure sotto il profilo di una micropermanente.

Tale fatto costitutivo di danno, accertato ed esistente, potrebbe essere liquidato dal Giudice ad esempio, sotto la denominazione del c.d. danno esistenziale, oppure potrebbe essere liquidato considerandolo come elemento aggravante del danno da demansionamento.

Ma non potrebbe essere liquidato una prima volta sotto la denominazione di danno esistenziale, ed una seconda volta come aggravamento del danno da demansionamento, perché almeno una di tali liquidazioni, risarcirebbe un elemento fattuale di danno già risarcito con l'altra, e quindi non più risarcibile.

In sostanza, una volta utilizzato un determinato elemento fattuale costitutivo di danno, quell'elemento fattuale si "consuma", e non può essere risarcito due volte, perché si determinerebbe un'ipotesi di arricchimento senza causa.

Nell'esempio pratico sopra riportato, si potrà ovviamente discutere se sia giuridicamente più corretto liquidare quell'elemento fattuale costitutivo di danno come aggravante del demansionamento o come danno esistenziale, ma ciò che rileva è unicamente il fatto che tale elemento fattuale costitutivo di danno è stato considerato e liquidato.